

Deliberazione della Giunta Regionale 15 novembre 2010, n. 20-1011

L.R. n. 16/1995 s.m.i. e L.R. n. 44/2000 s.m.i.. Definizione del fondo da trasferire alle Province per i piani provinciali di interventi per i giovani - anno 2010. Approvazione criteri ripartizione.

A relazione dell'Assessore Coppola:

Premesso che:

L'art. 133 c. 1 della L.R. 44/2000 s.m.i. stabilisce che le Province predispongano annualmente i piani di interventi per i giovani, al fine di favorire una politica coordinata sul territorio in attuazione del programma regionale; la stessa legge prevede, all'art. 132 c. 2, che la Regione ripartisca i fondi regionali alle Province sulla base di un'analisi dei fabbisogni fondata su indicatori oggettivi di carattere demografico, socio-economico e territoriale e tenuto conto delle innovazioni espresse dalle stesse Province.

Dai precedenti anni 2008 e 2009 le risorse regionali per i piani locali giovani provinciali sono state integrate da risorse statali nell'ambito dell'accordo di programma-quadro in materia di politiche giovanili "PYOU: passione da vendere", approvato con DGR n. 90-7844 del 17 dicembre 2007 e sottoscritto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Politiche giovanili e il Ministero dello Sviluppo economico in data 19 dicembre 2007. L'accordo di programma-quadro comprende linee di intervento coerenti con il Programma triennale degli interventi regionali per i giovani, approvato con DCR n. 100-5372 del 6 febbraio 2007: tra queste linee figura la scheda PA/05 "Attuazione della pianificazione strategica locale per i giovani".

Nel quadro delle linee di programmazione vigenti, considerato che il sostegno ai piani provinciali di interventi per i giovani per l'anno 2010 si pone in continuità con gli indirizzi del Piano triennale degli interventi regionali per i giovani e con l'attuazione della scheda PA/05 dell'accordo di programma-quadro "PYOU: passione da vendere", occorre ora procedere alla definizione e al riparto del fondo per i piani provinciali di interventi per i giovani – anno 2010 con riferimento alle risorse stanziare sul bilancio regionale 2010.

Considerato quanto previsto dalla L.R. 3 agosto 2010 n. 18 "Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 e disposizioni finanziarie", si propone di definire il fondo per i piani provinciali di interventi per i giovani – anno 2010 nell'importo complessivo di euro 2.700.000,00, incrementando lo stesso di un importo pari a euro 200.000,00 rispetto ai precedenti due anni (le risorse sono stanziare per euro 1.474.128,00 sul capitolo n. 146080/2010 UPB DB18071 "Accordo di programma-quadro "PYOU: passione da vendere" – Contributi a favore delle Province" (ass. n. 100299) e per euro 1.225.872,00 sul capitolo n. 146624/2010 UPB DB18071 "Contributi ad enti locali, associazioni e cooperative giovanili per la realizzazione di interventi a favore dei giovani (L.R. 16/95, art. 6 , comma 2)" (ass. n. 100303)), autorizzando la Direzione competente ad impegnare ed assegnare le risorse stesse a favore delle Province e ad erogarle in tre tranches con le modalità stabilite con successivo atto della struttura regionale competente.

Considerato, inoltre, che la L.R. n. 44/2000 s.m.i. prevede che la Regione ripartisca il fondo di cui sopra alle Province secondo indicatori di carattere demografico, socio-economico e territoriale; dato atto che nei precedenti anni 2008 e 2009 i criteri adottati per la ripartizione del fondo sono stati i seguenti:

- 20% del fondo ripartito in modo paritetico per ciascuna Provincia;
- 80% del fondo ripartito come segue:

per il 70% sulla base dei dati demografici di popolazione giovanile compresa tra i 15 ed i 29 anni di ciascuna provincia;

per il 30% sulla base dei dati ISTAT di disoccupazione giovanile compresa tra i 15 ed i 29 anni di ciascuna provincia;

tenuto conto di quanto espresso in merito alla proposta di modificazione dei criteri di ripartizione del fondo, avanzata dall'Assessore regionale alla Cultura, patrimonio linguistico e politiche giovanili in incontri appositi con le Amministrazioni provinciali e l'UPP - Unione province piemontesi, avvenuti a luglio e ottobre 2010, e delle valutazioni dell'UPP, espresse in data 22 ottobre 2010 e comunicate con nota prot. n. 857 del 29 ottobre 2010 (prot. n. 35050/DB1807 del 2 novembre 2010), si propone che la ripartizione del fondo per l'anno 2010 venga effettuata come segue:

- 30% del fondo, per un importo pari a euro 810.000,00, ripartito in modo paritetico per ciascuna Provincia;

- 70% del fondo, per un importo pari a euro 1.890.000,00, ripartito come segue:

per il 70% (euro 1.323.000,00) sulla base dei dati demografici di popolazione giovanile compresa tra i 15 ed i 29 anni di ciascuna provincia;

per il 30% (euro 567.000,00) sulla base dei dati ISTAT di disoccupazione giovanile compresa tra i 15 ed i 29 anni di ciascuna provincia.

Vista la L.R. 13 febbraio 1995, n. 16 (Coordinamento e sostegno delle attività a favore dei giovani) e s.m.i.;

vista la L.R. 26 aprile 2000 n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997 n. 59') e s.m.i.;

vista la DCR n. 100-5372 del 6 febbraio 2007 di ratifica del Programma triennale degli interventi regionali per i giovani;

vista la DGR n. 90-7844 del 17 dicembre 2007 di approvazione dello schema di Accordo di programma-quadro "PYOU: passione da vendere";

vista la DGR n. 103-10545 del 29 dicembre 2008 di approvazione delle schede di interventi della seconda annualità dell'Accordo di programma-quadro "PYOU: Passione da vendere", approvate dal Tavolo dei Sottoscrittori in data 16 marzo 2009;

vista la DGR n. 48 – 12423 del 26 ottobre 2009 "Programma di attività 2009 - 2011 della Direzione Cultura, Turismo e Sport e modalità di assegnazione, rendicontazione e liquidazione dei contributi. Approvazione.";

vista la L.R. 11 aprile 2001, n. 7 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte";

vista la L.R. n. 18 del 4 agosto 2010 "Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010";

viste le note del 9 giugno 2010 di convocazione degli incontri di luglio con le Province e l'UPP e la nota prot. n. 29975 del 15.9.2010 di convocazione dell'incontro dell'8.10.2010 con le Province e l'UPP in merito al fondo per i Piani locali giovani provinciali 2010;

vista la nota prot. n. 23324/DB1807 del 22 giugno 2010 inviata al Presidente dell'UPP – Unione Province Piemontesi con la richiesta delle valutazioni circa i criteri di riparto del fondo;

vista la nota di risposta dell'UPP prot. n. 857 del 29 ottobre 2010 (prot. n. 35050/DB1807 del 2 novembre 2010) agli atti del Settore DB1807;

per le considerazioni in premessa illustrate, la Giunta regionale, unanime,

delibera

- di incrementare l'ammontare del fondo per i Piani provinciali di interventi per i giovani, definendolo per l'anno 2010 nell'importo complessivo di euro 2.700.000,00, stanziato per euro 1.474.128,00 sul capitolo n. 146080/2010 UPB DB18071 e per euro 1.225.872,00 sul capitolo n. 146624/2010 UPB DB18071, e di autorizzare la Direzione competente ad impegnare ed assegnare le risorse a favore delle Province e ad erogare le stesse in tre tranches con le modalità stabilite con successivo atto della struttura regionale competente;

- di definire i seguenti criteri per la ripartizione del fondo alle Province per i piani provinciali di interventi per i giovani per l'anno 2010:

- 30% del fondo, per un importo pari a euro 810.000,00, ripartito in modo paritetico per ciascuna Provincia;

- 70% del fondo, per un importo pari a euro 1.890.000,00, ripartito come segue:

per il 70% (euro 1.323.000,00) sulla base dei dati demografici di popolazione giovanile compresa tra i 15 ed i 29 anni di ciascuna provincia;

per il 30% (euro 567.000,00) sulla base dei dati ISTAT di disoccupazione giovanile compresa tra i 15 ed i 29 anni di ciascuna provincia.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)